

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice Anna Maria SERAFINI

### *Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista.*

Onorevoli Colleghi,

nel corso degli ultimi sessant'anni, e in rapida accelerazione negli ultimi venti, la professione di Assistente sociale ha ottenuto una sempre maggiore definizione e vasti e significativi riconoscimenti, dal piano degli interventi e delle competenze operative a quello della preparazione culturale e scientifica.

Significativi e determinanti sono stati il D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14 conseguente al riordino delle scuole dirette a fini speciali di Assistente sociale, la legge 23 marzo 1993, n.84 istitutiva dell'Ordine e dell'Albo professionale degli assistenti sociali, la riforma dell'ordinamento universitario che ha istituito la *laurea in Scienze del Servizio Sociale – classe 6* e la *laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – classe 57/S*, il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 che ha proceduto al conseguente adeguamento della disciplina dell'ordinamento della professione e dell'Albo, introducendo i profili di Assistente sociale specialista e di Assistente sociale e le corrispondenti sezioni A e B nell'Albo professionale.

La legge 3 aprile 2001, n. 119 ha esteso agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale, già vigente per altre professioni, in considerazione dell'alto rilievo sociale della professione.

L'evoluzione della professione ha prodotto, accanto al tradizionale suo esercizio in regime di lavoro dipendente prevalentemente pubblico, una progressiva estensione e diffusione di incarichi e di attività in regime libero professionale, con organizzazione di specifici studi professionali anche associati, a favore non solo di privati cittadini ma, sempre più frequentemente, anche di pubbliche amministrazioni compresa l'amministrazione della Giustizia.

Una normativa frammentata è stata spesso di ostacolo a consentire il pieno riconoscimento della professione in tutti gli ambiti, compreso quello contrattuale. Da questa premessa deriva l'evidente necessità, sia per l'ordinamento che per i cittadini, che la professione di Assistente sociale abbia un riferimento normativo organico che recuperi gli interventi normativi succedutisi nel tempo e li ricomponga, superandone la frammentarietà e la discontinuità, in un testo unitario di facile leggibilità che consenta alla

collettività, alla pubblica amministrazione ed agli enti pubblici e privati compresi, di recepirne in termini chiari ed omogenei il contenuto al fine di evitare il ripetersi di incertezze interpretative che spesso hanno comportato contraddittorie e non coerenti applicazioni dell'attuale normativa.

L'esigenza di provvedere ad una legge che, non innovando nulla rispetto all'esistente, consenta tuttavia una precisa identificazione della professione e dei suoi requisiti identitari e funzionali, appare pertanto utile per il Paese, nel momento in cui la crescente complessità sociale e le ingravescenti difficoltà, non solo economiche ma anche relazionali e educative, in cui versano le famiglie graverà questi professionisti di nuovi oneri e compiti per fronteggiare il disagio sociale.

Al soddisfacimento di tale esigenza risponde un testo che riassume ed unifichi la normativa di riferimento della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista e che richiede evidentemente una rapida elaborazione in considerazione del diffuso e significativo impegno della categoria in attività professionali di elevato contenuto e finalità sociali.

E' pertanto necessario oggi rilanciare con determinazione la funzione dell'Assistente sociale che si propone come fulcro e attivatore della rete e che in sei decenni ha dato un così decisivo *contributo* a rinnovare stili d'intervento, procedure, strategie operative della PA, dagli enti di riforma nell'immediato dopoguerra, attraverso il lavoro di comunità, al recupero dei minori sbandati, allo svuotamento dei brefotrofi, alla promozione delle adozioni e degli affidamenti familiari, ecc., fino a costituirsi oggi come referenti di maggior impegno per i piani di zona e i progetti in ambito socio assistenziale e sociosanitario sul territorio.

La proposta di legge che presento risponde a questa e ad altre esigenze che la vostra sensibilità non potrà non apprezzare.

Il momento che stiamo attraversando esige che le magre risorse devolute ai servizi sociali alla persona, siano usate in modo mirato, con trasparenza e responsabilità: in una parola con professionalità, competenza, capacità di assumere compiutamente il senso di progetti integrati e partecipati.

Esige che siano sostenute le reti che potenziano e amplificano lo sforzo e l'impegno delle singole strutture per valorizzare al massimo le risorse disponibili nei singoli settori d'intervento e, altresì, che i cittadini, le famiglie, i gruppi sociali siano chiamati a condividere le responsabilità che gravano sui servizi e sugli operatori degli stessi, riscattando la propria dignità e partecipando consapevolmente al progetto inteso a restituire loro iniziativa e autonomia.

Si propone quindi l'adozione di uno specifico provvedimento legislativo che persegua anche finalità di equità analogamente a quanto è stato fatto per altri settori professionali.

